CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1811/2025

Oggetto: B.F. S.R.L.. PROVVEDIMENTO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA PER IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI (R5) DA EFFETTUARSI PRESSO UNA PORZIONE DELL'AREA DEL COMPLESSO "VOLPARA" SITO A GENOVA IN VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIA N. 3, MEDIANTE UTILIZZO DI IMPIANTO MOBILE DI PROPRIETA' AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA DI BIELLA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1228 DEL 12.10.2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 300,00.

In data 02/07/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti inoltre

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

il D.Lgs. 30 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 e la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione dello stesso, cd “Decreto Semplificazioni 2” o “Decreto Recovery” recante “Misure in materia di rifiuti, bonifiche dei siti contaminati, valutazione di impatto ambientale, appalti pubblici, energie rinnovabili” che all’art. 35, comma 1, lett. l-bis), ha modificato integrandolo l’Allegato IV, punto 7, lettera zb), alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., inerente i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ed in particolare il regime delle esclusioni in materia di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dettagliato nello stesso articolo;

il D.M. 27 settembre 2022, n. 152, recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

il D.M. 28 giugno 2024, n. 127, recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” che ha abrogato il D.M. n. 152 del 27.09.2022*;*

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e l’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;

L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali” che attribuisce alla Città metropolitana la competenza delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

la D.G.R. n. 1014/2012 recante “Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della LR. 18/99”;

il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2021 – 2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 19.07.2022;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1228 del 12.10.2020 la Provincia di Biella ha

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

rilasciato a B.F. S.r.l., con sede legale in Cossato (BI), Via Castelletto Cervo n. 7, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianto mobile marca REV, modello GCR 106, matricola n. 10761, che sarà utilizzato per la campagna di recupero rifiuti (R5) di cui all'oggetto;

Atteso che

il D.M. 127/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2024 ed è entrato in vigore il giorno 26/09/2024;

il D.M. n. 127/2024, all'art. 8, comma 1, ha fissato un termine di 180 gg dall'entrata in vigore dello stesso per consentire ai produttori di aggregato recuperato di adeguarsi ai criteri dello stesso regolamento presentando all'autorità competente, entro tale termine, un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

il D.M. n. 127/2024, all'art. 8, comma 2, ha stabilito che nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV del Titolo 1 della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento;

il D.M. n. 127/2024, all'art. 8, comma 3, stabilisce che gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III bis della Parte II del medesimo decreto;

il D.M. n. 127/2024, all'art. 8, comma 4, stabilisce che, fatta salva l'immediata applicabilità dell'articolo 5, comma 4, dello stesso decreto, i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel D.M. 127/2024 a seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata;

Considerato che B.F. S.r.l., con documentazione assunta al protocollo con n. 37638 del 23.06.2025, ha trasmesso copia dell'istanza di adeguamento al D.M. 127/2024 presentata per l'impianto mobile marca REV, modello GCR 106, matricola n. 10761, secondo quanto disciplinato all'art. 8, comma 1, del D.M. n. 127/2024 alla Provincia di Biella ed all'ARPA Piemonte, allegando alla stessa copia della ricevuta di avvenuta consegna della PEC trasmessa ai due Enti competenti per territorio;

Ritenuto che possa trovare applicazione il regime transitorio di cui all'articolo 8 del D.M. n. 127/2024, fatta salva l'immediata applicabilità dell'articolo 5, comma 4, dello stesso decreto;

Viste

la comunicazione e la relativa documentazione progettuale presentata da B.F. S.r.l. assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 34227 del 06.06.2025, relativa ad una campagna di utilizzo di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R5) da effettuarsi presso una porzione dell'area del complesso "Volpara" sito a Genova in Via Lungo Bisagno Dalmazia n. 3, mediante impianto mobile di proprietà della stessa Società;

la nota prot n. 35185 del 11.06.2025 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- il domicilio digitale dell'amministrazione (pec@cert.cittametropolitana.genova.it);
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

la nota assunta al protocollo con n. 35331 del 12.06.2025 con la quale la Società ha trasmesso l'autocertificazione marche da bollo relativa al rilascio dell'atto dirigenziale conclusivo del procedimento;

la nota protocollo n. 36466 del 17.06.2025 con la quale, a seguito dell'istruttoria tecnica, sono state richieste integrazioni ed è stata comunicata la conseguente sospensione dei tempi procedimentali;

la nota assunta al protocollo con n. 37638 del 23.06.2025 con la quale B.F. S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

la nota assunta al protocollo con n. n. 37782 del 25.06.2025 con la quale la suddetta documentazione integrativa è stata altresì trasmessa dal Comune di Genova;

Considerato che dalla documentazione trasmessa, risulta quanto di seguito descritto:

B.F. S.r.l. intende effettuare all'interno del cantiere edile ubicato nel Comune di Genova, presso una porzione dell'area del complesso denominato "Volpara" (gestito da AMIU Genova S.p.A.) localizzato in Via Lungobisagno Dalmazia 3 (individuato al Catasto Terreni al Foglio 10, particella 907), per un arco temporale di circa 40 giorni a partire dalla comunicazione di inizio campagna che verrà inviata almeno 3 giorni prima dell'effettivo avvio delle lavorazioni, una attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite impiego di impianto mobile di frantumazione (marca REV, modello GCR 106, matricola n. 10761, autorizzato dalla Provincia di Biella con Determina Dirigenziale n. 1228 del 12.10.2020);

l'area in esame si estende su una superficie urbanizzata di 5.800 metri quadrati posti ad una quota altimetrica pari a circa 30 m.s.l.m.;

l'intervento in progetto, di cui la singola campagna di frantumazione fa parte, consiste nella demolizione del corpo e dei silos dell'ex inceneritore presente al fine di realizzare un nuovo polo per l'economia circolare costituito da un centro di raccolta e da un nuovo centro del riuso;

dalla demolizione di tali edifici si prevede la produzione di un quantitativo di rifiuti pari a circa 6.000 metri cubi (pari a circa 9.000 tonnellate) da sottoporre a recupero per essere riutilizzati in sito;

i dati tecnici della campagna di frantumazione comunicati da B.F. S.r.l. sono i seguenti:

- durata totale intervento 40 giorni;
- giorni effettivi di lavorazione 30 giorni;
- tipologia di rifiuti trattata:
  - EER 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903";
- quantitativo totale di rifiuti da trattare: c.a. 6.000 metri cubi totali, equivalenti a circa 9.000 tonnellate;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- trattamento massimo giornaliero di rifiuti: non superiore alle 300 tonnellate/giorno pari a circa 200 metri cubi;

è intenzione di B.F. S.r.l. sottoporre il rifiuto derivante dalle operazioni di demolizione a trattamento in sito mediante impianto mobile di frantumazione autorizzato al recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e previa verifica analitica di conformità dello stesso. Il materiale qualificato come materia prima seconda sarà riconsegnato alla Società Committente, che provvederà al reimpiego del medesimo come strato di sottofondo per la realizzazione di riempimenti e corpo dei rilevati all'interno dello stesso cantiere;

l'attività di recupero alla quale si intende sottoporre i rifiuti è composta dalle seguenti fasi:

- macinazione impianto mobile di frantumazione
- vagliatura
- selezione granulometrica
- separazione della frazione metallica

l'attività lavorativa sarà svolta nella fascia oraria diurna dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 8-12; 13-18;

sono stimati 30 giorni effettivi complessivi di lavorazione dell'impianto mobile, in funzione della potenzialità media di trattamento dell'impianto pari a 200 metri cubi/giorno e delle quantità previste di rifiuto da sottoporre a trattamento. La Società ha specificato che è stato cautelativamente previsto un periodo maggiore di durata delle lavorazioni, dal momento che è possibile che in alcune giornate siano lavorati quantitativi di rifiuto inferiori a quelli massimi possibili;

prima dell'esecuzione delle effettive operazioni di recupero dei rifiuti, su ogni lotto omogeneo, sarà eseguita analisi di caratterizzazione del rifiuto tal quale per confermarne il codice EER e la non pericolosità;

terminate le operazioni di frantumazione sarà verificata la conformità delle caratteristiche del materiale lavorato, per lotti omogenei di volumetria massima pari a 3.000 metri cubi (si prevede la realizzazione di n. 2 lotti), con quanto previsto dall'Allegato C1 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 per l'utilizzo specifico;

tutto il materiale conforme ai requisiti sopra elencati sarà classificato come materia prima seconda e destinato al riutilizzo, previsto completamente all'interno dell'area di cantiere. Tale materiale sarà utilizzato come corpo dei rilevati di opera avente le caratteristiche riportate in allegato C1 della Circolare ministeriale 15 luglio 2005 n. 5205;

gli eventuali rifiuti prodotti dalle operazioni di frantumazione e dalle operazioni di cernita saranno stoccati provvisoriamente all'interno dell'area di cantiere in cassoni metallici chiusi, per poi essere conferiti a ditte terze autorizzate al loro recupero. E' prevista la produzione delle seguenti tipologie di rifiuti:

- EER 191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11;
- EER 191202 - metalli ferrosi;

i rifiuti verranno movimentati tramite utilizzo di mezzi meccanici (escavatori e pale);

al fine di evitare la generazione di eventuali emissioni diffuse di polveri, principalmente dovute alle attività di stoccaggio in cumuli dei rifiuti da trattare e di movimentazione dei rifiuti e lavorazione degli stessi tramite impianto mobile, la società provvederà ad effettuare la bagnatura dei cumuli di

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

materiale durante il periodo di lavorazione. La frequenza della bagnatura sarà stabilita in funzione delle condizioni climatiche e della granulometria del materiale stesso; l'operazione sarà effettuata con l'impiego di sistemi idonei a garantire un livello di umidità superficiale dei cumuli. Inoltre, sempre al fine di minimizzare la diffusione delle eventuali polveri, l'altezza dei cumuli sarà limitata a circa 5 metri e gli stessi saranno posizionati, compatibilmente con le esigenze di cantiere, nelle zone più lontana dalle strutture esterne;

gli impianti mobili di frantumazione e vagliatura dei rifiuti inerti saranno dotati di un sistema di nebulizzazione di acqua che, regolato in funzione delle caratteristiche e dell'umidità dei rifiuti trattati, consentirà di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri. La regolazione consentirà inoltre di evitare la formazione di effluenti liquidi in quanto l'acqua nebulizzata sarà completamente assorbita dal materiale senza la formazione di colaticci, percolati e/o fanghi;

oltre a tali presidi, al fine di minimizzare la formazione di emissioni diffuse si provvederà:

- alla riduzione dell'altezza di caduta del materiale, tra il punto di scarico del nastro trasportatore ed il cumulo del materiale frantumato (valore mediamente inferiore a 2 metri);
- all'utilizzo di nastri trasportatori per il trasporto del materiale polverulento concavi;
- alla regolazione della velocità di scarico del materiale in modo tale da renderla la più bassa tecnicamente possibile;

Atteso che, trattandosi di campagna di recupero di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da operazioni di costruzione e demolizione di durata inferiore a 90 giorni, la stessa è esclusa dal regime della Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'Allegato IV, punto 7, lettera zb), alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che

con nota protocollo n. 157408 del 30.08.2024, integrata con nota protocollo n. 166103 del 12.09.2024, la Regione Lazio ha formulato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un interpello ambientale, ai sensi dell'art. 3 – septies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB);

in particolare è stato richiesto al Ministero se il principio già enunciato con nota protocollo n. 131178 del 16.07.2024, ossia che l'istituto del deposito temporaneo non fosse applicabile ai rifiuti esitati dal processo di trattamento degli impianti di gestione di rifiuti TM/TMB e per il codice EER 191210, valesse anche per tutte le altre tipologie di impianti di trattamento rifiuti e per altre tipologie di rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso;

con nota protocollo n. 79776 del 29.04.2025 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Circolare e Bonifiche, si è pronunciato in merito ribadendo che:

- "…..il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti, per come definita all'art. 183, comma 1, lettera n), del D.lgs. n. 152 del 2006, in quanto rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l'obbligo di autorizzazione (Cfr. Cass. Sez. III Pen. 28 maggio 2024, n. 20841)"…..;

- "Ne discende che ai rifiuti esitanti da una delle operazioni di smaltimento o recupero, identificate agli allegati, rispettivamente B e C della parte IV del D.lgs. n. 152/06, non sembrerebbe applicabile l'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta in quanto gli stessi risultano essere stati già sottoposti a una fase della gestione soggetta ad autorizzazione……";

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

– "…..Stante quanto sopra rappresentato e considerato che i rifiuti esitanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, fra le quali ricade anche l'operazione R12, necessitano di essere depositati in attesa del loro avvio ad altro impianto ai fini del successivo trattamento, spetta all'Autorità competente provvedere ad individuare nell'atto autorizzativo le modalità di deposito di detti rifiuti, con limiti temporali e quantitativi, indicando altresì le necessarie prescrizioni volte ad assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza";

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, che sia necessario impartire specifica prescrizione relativa alla gestione dei rifiuti originati dalle operazioni di trattamento svolte nell'ambito della campagna di recupero in oggetto;

Considerato che sulla base di quanto dichiarato da B.F. S.r.l. nella documentazione agli atti, così come confermato da una verifica delle Mappe della Pericolosità da alluvione fluviale e costiera del Piano Gestione Rischio Alluvioni, l'area nella quale verrà svolta la campagna di recupero rifiuti ricade all'interno di un'area soggetta a pericolosità da fenomeni alluvionali;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra, che sia necessario impartire specifica prescrizione relativa allo svolgimento della campagna in occasione di eventi meteo avversi;

Vista la relazione istruttoria tecnica e di conclusione del procedimento redatta dal responsabile del procedimento, che costituisce il presupposto al presente atto, inserita nel relativo fascicolo informatico prot. n. 39420 del 01.07.2025;

Atteso che

la comunicazione di campagna di gestione rifiuti presentata ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. da B.F. S.r.l. risulta completa di copia della attestazione di versamento (del 06.06.2025) di € 300,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001624	300,00	93/2025

B.F. S.r.l. risulta inserita, in fase di aggiornamento, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, c.d. "White list", previsto dalla Legge 6.11.2012, n. 190, e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 e dalla Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, della Prefettura di Biella;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Ilaria Spinetti, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6bis, e del PTPCT 2025/2027 attesta:

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;

Atteso, altresì, che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

DISPONE

A) di adottare le seguenti prescrizioni integrative, fatti salvi eventuali diritti di terzi, in relazione all'effettuazione di una campagna per il recupero rifiuti inerti non pericolosi (R5), di durata massima inferiore a 90 giorni naturali e consecutivi con decorrenza del termine a far data dalla comunicazione di inizio campagna, da effettuarsi in Comune di Genova presso una porzione dell'area del complesso "Volpara" localizzato in Via Lungo Bisagno Dalmazia n. 3, con l'utilizzo dell'impianto mobile di proprietà di B.F. S.r.l. Marca REV, modello GCR 106, matricola n. 10761, autorizzato dalla Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n. 1228 del 12.10.2020:

   1) l'attività di trattamento dovrà essere svolta nelle aree delimitate e indicate nella planimetria allegata che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

   2) nell'impianto di frantumazione utilizzato nell'ambito della campagna potranno essere trattati esclusivamente rifiuti classificati con codice EER 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903;

   3) l'eventuale trattamento di rifiuti differenti da quelli di cui al punto 2) dovrà essere preventivamente autorizzato dallo scrivente ufficio e comporterà la modifica del presente atto;

   4) è autorizzata una quantità massima giornaliera di rifiuti da trattare non superiore a **300 tonnellate;**

   5) durante le operazioni di movimentazione e di triturazione dei rifiuti dovrà essere evitata la dispersione di polveri mediante umidificazione delle superfici di manovra dei mezzi, dei cumuli di rifiuti prima della fase di trattamento e dei cumuli dei materiali triturati; la bagnatura non dovrà provocare la formazione di reflui;

   6) dovranno altresì essere messe in atto modalità atte ad evitare la dispersione di polveri e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo nonché ogni inconveniente derivante da odori e rumori;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

7) prima della frantumazione dovrà essere effettuata una cernita dei materiali estranei quali metalli, plastica, legno ecc.; tali rifiuti dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo la normativa vigente;

8) i rifiuti originanti dall'attività di demolizione, trattati e non, ed eventuali ulteriori rifiuti prodotti nel corso della campagna (es. rifiuti da cernita e da deferrizzazione) dovranno essere stoccati per il tempo strettamente necessario al loro avvio a smaltimento/recupero ad impianti terzi;

9) i rifiuti derivanti dai trattamenti che non rispetteranno le caratteristiche di End of Waste, dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo la normativa vigente;

10) i rifiuti e il materiale frantumato, se mantenuto in cumuli per un periodo superiore alle mere esigenze tecnico-logistiche, dovrà essere gestito in modo tale da non determinare percolamenti a causa delle precipitazioni atmosferiche, impiegando dispositivi di copertura temporanea anche mobili o ricoverando il materiale sotto tettoia o al chiuso;

11) i rifiuti identificati da codici EER "a specchio" potranno essere trattati nell'impianto mobile esclusivamente se preventivamente sottoposti a verifica analitica atta a stabilire la corretta classificazione e la non pericolosità;

12) i rifiuti da trattare dovranno essere privi di amianto;

13) le verifiche analitiche sui rifiuti dovranno essere eseguite per lotti non superiori a 3.000 metri cubi;

14) per l'ottenimento di materiali non più qualificati come rifiuti (End of Waste – EoW) le operazioni di recupero dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto indicato dal D.M. 05.02.1998 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 in merito alle caratteristiche e alla provenienza dei rifiuti in ingresso, alle attività di recupero svolte, nonché alle caratteristiche degli EoW prodotti/ottenuti (rispondenza all'allegato C tipologia C1 della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, N. UL/2005/5205);

15) per i materiali End of Waste ottenute dalla frantumazione il test di cessione dovrà essere eseguito secondo le modalità dell'allegato 3 al D.M. 05 febbraio 1998;

16) le analisi chimiche (relative sia ai rifiuti che all'EOW) dovranno essere sempre corredate da un verbale di campionamento secondo quanto previsto al paragrafo 13 della UNI 10802 prospetto 17, unitamente al modulo di catena custodia (prospetto 18) e richiesta analisi (prospetto 19). In particolar modo nel verbale di campionamento dovrà essere indicato il volume di rifiuto sottoposto a campionamento, il numero di incrementi prelevati, il metodo di campionamento, etc. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale qualificato;

17) al fine dell'utilizzo dei materiali End of Waste ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) eseguite sui rifiuti di cui al codice EER 170904, la Società dovrà compilare, per ciascun lotto di rifiuto trattato, una dichiarazione di conformità alle specifiche tecniche fissate dall'Allegato C della Circolare n. UL/2005/5205;

18) la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) e dovrà contenere le seguenti sezioni minime:

   - ragione sociale del produttore;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- la quantificazione del lotto di riferimento;
- rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti;

19) i rifiuti cesseranno di essere tali e diventeranno EoW solo al momento della sottoscrizione della DDC di cui ai punti precedenti a condizione che siano state effettuate tutte le verifiche e gli adempimenti previsti dal D.M. 05.02.1998 e dalla Circolare n. Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

20) i lotti di EoW dovranno essere identificati da idonea cartellonistica riportante la sigla del lotto e dovranno essere mantenuti separati i lotti di materiale ottenuto dal trattamento mediante impianto mobile in attesa di certificazione, da quelli certificati;

21) le risultanze analitiche degli accertamenti ambientali di parte che saranno conservate in carico alla Società per 5 anni e messe a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti preposti, dovranno essere formulate tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di professionista iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

   - l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione;
   - nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso;
   - l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
   - i limiti di concentrazione applicabili al caso;
   - un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio.

   In alternativa all'utilizzo di certificati analitici, potranno essere elaborati rapporti di prova purché accompagnanti da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da professionista iscritto all'Albo professionale. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esaustiva relazione di commento a firma di professionista iscritto all'Albo professionale;

22) in caso di emanazione di allerta di tipo meteo-idrologica, dovranno essere messe in atto idonee misure di autoprotezione all'interno dell'area di cantiere dove viene svolta la campagna di recupero rifiuti e dovranno essere attuati tutti i possibili accorgimenti tecnico-operativi finalizzati ad evitare eventuali fenomeni di danno e inquinamento all'ambiente circostante derivanti dalle lavorazioni effettuate nell'ambito della campagna di cui all'oggetto;

23) prima della messa in esercizio dell'impianto la Società dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche ed Emissioni in atmosfera della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova la data di inizio campagna;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

24) prima dell'inizio delle attività di campagna dovrà essere consegnata in originale la copia per il soggetto beneficiario della garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova, che dovrà essere costituita per un importo pari ad una copertura di € 1.698.300,456 (corrispondenti al trattamento di 300 tonnellate/giorno di rifiuti inerti), comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012 da prestare secondo una delle seguenti modalità:
   - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
   - polizza fideiussoria rilasciata da Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (l'elenco è consultabile sul sito dell'IVASS);
   - fideiussioni bancarie rilasciate da istituto bancario;

25) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto 24), dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza, durante i quali la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura;

26) l'atto costitutivo della garanzia (o appendice al contratto esistente) di cui al precedente punto 24), stipulato e consegnato in originale al soggetto beneficiario, ovvero alla Città Metropolitana di Genova – Servizio Tutela Ambientale – Ufficio autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali, sarà soggetto a verifica di accettabilità da parte della Città Metropolitana di Genova (solo ad esito positivo della verifica potranno iniziare le attività di recupero rifiuti di cui al presente procedimento). Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova copia conforme della stipula;

27) il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it);

28) nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;

29) la garanzia prestata deve prevedere l'espressa rinuncia da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

30) l'importo delle garanzie prestate anche senza modifica dei quantitativi di rifiuti autorizzati dovrà essere aggiornato con adeguamento ISTAT in caso di rinnovo, di modifica sostanziale dell'autorizzazione e di modifica non sostanziale a condizione che, in quest'ultimo caso, siano decorsi almeno due anni dalla stipula iniziale

31) l'entità della garanzia di cui al precedente punto 24) potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;

32) le registrazioni dei rifiuti trattati presso l'impianto mobile in questione dovranno consentire la verifica del quantitativo di rifiuti trattati giornalmente. A tal fine può essere utilizzato in aggiunta al registro di carico e scarico rifiuti un registro di impianto vidimato dalla Città Metropolitana di Genova. Si evidenzia inoltre che i rifiuti oggetto di frantumazione manterranno la qualifica di rifiuti fino alla emissione della relativa dichiarazione di conformità;

33) durante lo svolgimento della presente campagna, copia della presente autorizzazione e copia dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto mobile dovranno essere disponibili presso il sito operativo;

34) dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche ed Emissioni in atmosfera della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova la data di fine lavori e dovrà essere trasmessa apposita relazione di fine lavori corredata da:

- documentazione fotografica esplicativa sull'attività di trattamento e sul sito a fine lavori;
- documentazione dalla quale risulti il destino degli End of Waste prodotti in base allo specifico impiego/destino.

35) per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dovrà essere presentata alla Città Metropolitana apposita istanza di svincolo, in regola con le norme sul bollo, e corredata di documentazione, inclusa quella di cui al punto precedente, attestante l'effettuazione dei seguenti adempimenti da mettere in atto successivamente alla cessazione dell'attività di gestione rifiuti o di chiusura dell'impianto:

- dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
- dovrà essere assicurata la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
- dovranno essere predisposti controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere prodotta una relazione sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

B) di introitare le somme di 300,00 euro versati dalla Società B.F. S.r.l. secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

INVIA

il presente atto a:

- B.F. S.r.l.;
- Comune di Genova;
- Regione Liguria;
- ARPAL;
- A.S.L. 3;
- Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

RICORDA CHE

le prescrizioni integrative rilasciate con il presente atto si riferiscono alla sola attività di trattamento dei rifiuti con impianto mobile (R5); in particolare gli stoccaggi dei rifiuti in attesa di trattamento devono rispettare le disposizioni di legge che regolano il deposito temporaneo, ovvero essere autorizzati con specifico provvedimento;

i registri di carico e scarico rifiuti devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. n. 148/1998 e ss.mm.ii. e future norme sopravvenute con particolare riferimento a quanto disciplinato dagli artt. 188 bis e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (Regolamento sistemi di tracciabilità dei rifiuti RENTRI) e ss.mm.ii.;

i formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti devono essere gestiti in conformità a quanto stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. n. 145/1998 e ss.mm.ii. e future norme sopravvenute con particolare riferimento a quanto disciplinato dagli artt. 188 bis e 193 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (Regolamento sistemi di tracciabilità dei rifiuti RENTRI) e ss.mm.ii..

Sono fatti salvi tutti gli obblighi già previsti da normative in vigore, comunque applicabili al caso.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1228 del 12.10.2020 rilasciata dalla Provincia di Biella.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo ai sensi del D.Lgs. 104/2010.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 20 giorni dal ricevimento della comunicazione della campagna pervenuta in data 06.06.2025 al netto della sospensione dei termini intervenuta dal 17.06.2025 al 23.06.2025.

Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale